



COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

in attuazione del Regolamento UE 2016/679

“Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 12.11.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 21.04.2022

Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Titolare del trattamento

Art. 3 – Finalità del trattamento

Art. 4 – Contitolari del trattamento

Art. 5 – Responsabili del trattamento

Art. 6 – Responsabile della protezione dati

Art. 7 – ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 8 – Misure per la sicurezza dei dati personali

Art. 9 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 10 - REGISTRI DELLE CATEGORIE DI TRATTAMENTO

Art. 11 – VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – PUBBLICAZIONE

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per il Comune di Latina

Articolo 2 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Latina è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici comunali. Per il trattamento di dati il Comune può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati esterni tramite un contratto di servizio o altro atto giuridicamente valido nel quale sono specificati le finalità e le modalità del trattamento, le categorie di dati da trattare, le responsabilità e i doveri facenti carico al soggetto che svolgerà il trattamento determinandone la qualifica di responsabile del trattamento.

2. Le funzioni attribuite al Comune in qualità di Titolare del trattamento sono esercitate dal Sindaco il Servizio di supporto al titolare è quello individuato nelle Linee Funzionali.

3. Il Titolare dei trattamenti dati del Comune di Latina, provvede a:

- a) designare i Responsabili del trattamento secondo le modalità stabilite nel presente regolamento
- b) designare il Responsabile della protezione dei dati secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;
- c) diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente Regolamento, sentiti il Responsabile della protezione dei dati, l'Amministratore del sistema informatico e i Responsabili del trattamento.
- d) autorizzare, per ciascun trattamento dati, la nomina di eventuali co-responsabili interni o esterni del trattamento (autorizzazione specifica, ai sensi dell'art. 28, c. 2, RGPD) ovvero:
- e) autorizzare in via generale, direttamente nel decreto di incarico, il Responsabile del trattamento alla nomina di co-responsabili interni od esterni del trattamento dati. (autorizzazione generale, ai sensi del citato art. 28, c. 2 RGDP)

Articolo 3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare raccoglie i dati personali per le finalità stabilite dalla Legge ed, in ogni caso, per finalità determinate, esplicite e legittime.

Articolo 4 - CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente e in modo trasparente, mediante accordo interno, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del RGPD.

2. L'accordo definisce le responsabilità di ciascun titolare in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando

eventualmente quanto stabilito dalla normativa europea o statale specificatamente applicabile. Tale accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

Articolo 5 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 8 del RGDP, sono Responsabili dei trattamenti di competenza i soggetti incaricati della direzione dei servizi o di strutture ad essi assimilabili.
2. I responsabili di trattamento esercitano le funzioni di cui all'art. 28 RGDP sui trattamenti di competenza
3. Il Comune può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma precedente, stipulando atti giuridici in forma scritta e contenuto conforme al RGPD.
4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3, del RGPD;
5. Qualora un Responsabile del trattamento si assenti o sia impedito o sospeso per un prolungato periodo di tempo superiore a trenta giorni il Titolare provvede alla sua sostituzione temporanea.
6. Il Responsabile del trattamento impartisce a soggetti da lui designati istruzioni per effettuare correttamente le operazioni di trattamento nell'ambito consentito e ne risponde anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato.
9. Il Responsabile del trattamento provvede, nell'ambito dei propri poteri di controllo, a effettuare periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in accordo con i controlli specifici effettuati dal responsabile della protezione dei dati.

Articolo 6 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato dal Sindaco nel Dirigente a cui è assegnata la Linea Funzionale di competenza.
2. Il Dirigente incaricato della protezione dei dati personali non può esercitare tale ruolo per i trattamenti dati di cui è responsabile, eventuali conflitti d'interesse sono risolti secondo la disciplina generale dell'Ente.
4. Per ciascun trattamento per cui è designato un RPD il Titolare ed il Responsabile garantiscono il rispetto delle prerogative e della posizione del RPD, così come definiti nell'art. 38, commi da 1 a 3, del RGPD.
5. i dati identificativi e di contatto del/dei Responsabile/i della protezione dei dati sono:
 - pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente;
 - comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
 - comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti comunali, ai componenti degli organi di controllo interni.

6. Il RPD il cui mandato è in scadenza o scaduto esercita le proprie funzioni con continuità sino alla designazione del nuovo RPD.
7. Oltre ai compiti stabiliti nell'art. 39 RGPD, il Responsabile della protezione dei dati provvede a:
- a) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
 - b) vigilare sulla rispondenza alle norme vigenti delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate rispetto ai trattamenti dei dati personali.
 - c) vigilare sullo stato di attuazione del sistema di protezione dei dati personali.
 - h) verificare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
8. Il RPD è tenuto a segnalare al Titolare, ai Responsabili del trattamento e, ove necessario, all'Amministratore del sistema informatico, eventuali decisioni o provvedimenti o comportamenti adottati che risultino incompatibili con il RGPD.
9. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità della normativa UE e nazionale.

Articolo 7 – ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. I soggetti interessati da uno o più trattamenti esercitano i propri diritti, così come riconosciuti nel RGPD, nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
2. Essi possono altresì rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni concernenti l'applicazione del RGPD.

Articolo 8 - MISURE PER LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Latina adotta, per tutti i trattamenti, le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AgID n. 2/2017, livello minimo.
2. In dipendenza di ciascun tipo di trattamento è inoltre compito del Titolare e del Responsabile del Trattamento individuare le ulteriori misure di sicurezza giudicate adeguate, ai sensi dell'art. 32 del RGDP, eventualmente adottando una o più delle misure in tale articolo elencate.
3. L'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate per i trattamenti può essere dimostrata attraverso l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

Articolo 9 - REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 30, GDPR, è istituito il Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare del trattamento, nel quale sono annotate, al minimo, le informazioni di cui al citato art. 30. Detto Registro può altresì contenere ulteriori informazioni che il Titolare, o gli organi di gestione del Comune ritengano rilevanti per garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

2. Il Registro è tenuto, in formato digitale e sotto la responsabilità del Titolare, dal servizio che svolge attività amministrativa in supporto al Sindaco.
3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Articolo 10 - REGISTRI DELLE CATEGORIE DI TRATTAMENTO

1. Ciascun Responsabile del trattamento tiene un registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare, nel quale sono annotate, al minimo, le informazioni di cui al citato art. 30 RGPD.
2. Il predetto Registro, tenuto in formato digitale, è compilato sotto la responsabilità di ogni Responsabile del trattamento, in coerenza con il Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo precedente.
3. Il Registro è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Articolo 11 - VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Per violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trattati dal Comune.
2. Il Responsabile di ciascun trattamento ha il compito di effettuare una prima valutazione della rilevanza e degli effetti di ogni violazione dei dati personali di cui venga a conoscenza, e di relazionare senza indugio il Titolare.
3. Sulla base delle informazioni comunicate dal Responsabile del trattamento, e relative ad una o più violazioni ai sensi del precedente comma 1, sentito il RPD, il Titolare stabilisce se sussiste l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Controllo, in accordo con l'art. 33, comma 1, RGPD, ed in caso affermativo effettua la relativa comunicazione entro le 72 ore dalla notizia.
4. Parimenti il Titolare effettua la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all'art. 34 RGPD e qualora sussistano i presupposti di cui al citato articolo.
5. Il Titolare del trattamento documenta le violazioni di dati personali rilevate, le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere prodotta e conservata anche per le violazioni non comunicate all'Autorità di controllo.

Articolo 12 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune e nella sottosezione di secondo livello "Atti generali" della sottosezione di primo livello "Disposizioni generali" all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".